

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di M.....

.....

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.  
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi che costituiscono parte integrante dello stesso. L'avv. .... insiste perché comunque, in caso di soccombenza di parte attrice in conseguenza della sopravvenuta novella normativa, sia riconosciuta per le spese la soccombenza virtuale di controparte. Le parti convenute si oppongono non ritenendo comunque potersi ravvisare la loro soccombenza virtuale. Dopo breve discussione orale, il Giudice provvede ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

.....

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. .... ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente  
SENTENZA

.....

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Parte attrice radica il presente giudizio assumendo:

- Di avere acquistato da controparte un edificio da costruire e di avere convenuto, nel capitolato per la costruzione dello stesso fabbricato, che *"tutti gli isolamenti termoacustici saranno eseguiti in conformità alla normativa vigente e come da progetto per il contenimento dei consumi energetici"*
- Di essersi successivamente recati e soffermati presso le unità immobiliari oggetto materiale della vicenda contrattuale, e di avere avvertito fastidiosi rumori
- Di avere fatto luogo ad un accertamento tecnico, dal quale è emerso il mancato rispetto dei valori di insonorizzazione previsti dal DPCM 5.12.1997.

.....

In punto di merito, incontrovertibile la dinamica dei fatti, vale osservare come il ctu abbia concluso:

- 1) nel senso che *"i limiti legislativi di cui alla tabella B, categoria A "edifici ad uso residenziale o assimilabile" del DPCM 15.12.1997 "determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" non vengono rispettati per nessuno dei parametri verificati e riportati dal decreto"*
- 2) quantificando il minore valore delle porzioni di fabbricato acquistate dagli attori. Successivamente al conferimento dell'incarico peritale, tuttavia, con la legge comunitaria 4.6.2010 n. 96 su G.U 25.6.2010 n. 146

.....

In questo contesto normativo viene ad incidere pesantemente la legge comunitaria 7 luglio 2009, n. 88 (in Suppl. ordinario n. 110 alla Gazz. Uff., 14 luglio, n. 161) - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008 - come modificato con legge 4 giugno 2010 n. 96, laddove all'art. 11 prevede: *"omissis In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato"*.

.....

**P.Q.M.**

Il Tribunale di \_\_\_\_\_, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. \_\_\_\_\_ r.g., ogni diversa domanda ed eccezione disattesa,

- respinge le domande di parte attrice
- dispone la compensazione delle spese di lite
- pone le spese della consulenza tecnica di ufficio a carico di parte attrice nella misura del 50%, e dei convenuti in solido nella misura del restante 50%.

.....